DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 12

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: "Deve comunque essere coperto almeno il 25 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette.". Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalita' della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992/art-12-copertura-tariffaria-del-costo-di-taluni-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it